

TECNOLOGICO

09 – 02 – 2026 – 73 – 46 (TELP1587)

OGGETTO: RENTRI – Sistema di tracciabilità dei rifiuti

A partire **dal prossimo 13 febbraio**, data di chiusura dell'ultima finestra utile per l'iscrizione, entrerà in piena operatività il RENTRI il Sistema di rintracciabilità dei rifiuti.

Il Rentri è uno strumento che prevede, per le imprese obbligate ad iscriversi, la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti quali il registro di carico e scarico e il Fir formulario di identificazione dei rifiuti.

Si evidenzia che, per quanto riguarda le imprese di costruzioni, ovvero i produttori iniziali di rifiuti provenienti da attività di costruzione, demolizione o scavi (art.184 comma 3 lett.b del TU Ambiente) l'obbligo di iscrizione sussiste solo in presenza di produzione di rifiuti pericolosi.

Sono esentati dall'obbligo di iscrizione anche le imprese che svolgono attività di trasporto di rifiuti in conto proprio, quindi non a titolo professionale, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, se non obbligati come produttori.

Sono al contrario obbligati ad aderire, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti prodotti, trattati o movimentati, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

L'iscrizione avviene tramite portale dedicato rentri.gov.it.

Le imprese iscrivono le unità locali, per i cantieri temporanei e mobili, dove si determina la produzione di rifiuti pericolosi, l'operatore avrà l'obbligo di iscrivere l'unità locale cui fa riferimento il cantiere che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa.

Le imprese per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione possono continuare ad utilizzare il formato cartaceo del Fir e del registro.

Per maggiori approfondimenti si allegano due documenti sull'argomento.

Direttore Generale
f.to Simone Mazzucca

All: n.2
SR/cb